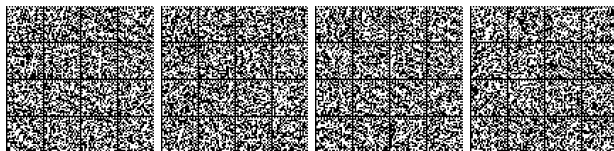


Allegato E - Tabella di sintesi dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze				
LEP	Riferimenti normativi D.lgs. 13/2013	Descrizione	Output/Outcome	
A) Accoglienza e prima informazione	Art. 5, co. 1, lett. b)	Questa fase è finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio. Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio attraverso una modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web). Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio.	Output: Accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura (ad esempio un patto di servizio) oppure il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio. Outcome: Persona informata sui servizi e sulle opportunità offerte dai servizi, sia nella prospettiva della ricerca e del mantenimento del lavoro, sia nella prospettiva di una formazione personalizzata e mirata	
B) Individuazione e validazione delle competenze	Art. 2, co. 1, lett. i)	Servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. Il processo di individuazione e validazione, si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida e può completarsi con il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione. Il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento. Gli enti pubblici titolari, nell'ambito dei propri ordinamenti, possono prevedere la possibilità di articolare i processi di individuazione e validazione in uno o più servizi, purché il processo di	Possibili output di individuazione: • Documento di trasparenza (valore di parte prima) • Riconoscimento di crediti • Profiliazione qualitativa ad esempio nell'ambito di un patto di servizio Possibili output di validazione: • Documento di validazione (valore di parte seconda) • Riconoscimento di crediti • Profiliazione qualitativa ad esempio nell'ambito di un patto di servizio • Accesso diretto al servizio di certificazione delle competenze Outcome:	



		individuazione si concluda con l'elaborazione di un documento comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Documento di trasparenza», quale sintesi dei risultati della fase di identificazione, che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione presso lo stesso ente titolato.	Persona attivata nel rafforzamento del proprio profilo di occupabilità e nella propensione all'inserimento in percorsi di formazione personalizzati e mirati
C) Certificazione delle competenze	Art. 2, co. 1, lett. l)	Servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Certificato» attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale e si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.	Output: • Certificato di competenze (valore di parte terza) Outcome: Innalzamento del livello di qualificazione della persona anche ai fini dell'inserimento/reinserimento al lavoro o in percorsi di formazione personalizzati e mirati

